

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2153-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TOTH)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1992

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

d'iniziativa dei senatori LAMA, NEBBIA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO, MARIOTTI, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine dall'inchiesta sulle condizioni di lavoro condotta nella prima metà di questa legislatura dalla apposita Commissione senatoriale, istituita nella immediatezza del grave incidente mortale di Ravenna. L'inchiesta si è conclusa con una relazione approvata all'unanimità (*Doc. XXII-bis*, n. 2), come all'unanimità è stato approvato il testo di questo disegno di legge dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente di questo ramo del Parlamento.

L'inchiesta aveva, infatti, posto in evidenza il grave aumento degli incidenti infortunistici, specie mortali, e delle malattie professionali, verificatosi in Italia negli ultimi anni, con una tendenza progressiva abnorme rispetto agli altri Paesi europei.

L'entità dei costi umani e sociali, ma anche di quelli economici, che il fenomeno comporta per la collettività e per le stesse aziende ha indotto la 11<sup>a</sup> Commissione a individuare le cause ed approntare i relativi rimedi.

Una delle ragioni a cui è possibile far risalire la gravità del fenomeno infortunistico è stata individuata nella scarsa estensione della rete organizzativa dei servizi pubblici di prevenzione e controllo.

Infatti a distanza di dieci anni dal varo della legge di riforma sanitaria, che aveva individuato nell'attività di prevenzione una priorità assoluta; si è potuto invece constatare un grave ritardo di adeguati servizi.

Un'altra ragione veniva individuata nella inadeguata collaborazione che le organizzazioni sindacali e gli stessi lavoratori erano in grado di arrecare all'opera di prevenzione imposta dalle leggi ai datori di lavoro.

Su questi presupposti, la diretta osservazione delle situazioni lavorative, ove in modo più intenso ed incisivo si è esercitata l'attività di controllo e prevenzione da parte dei servizi pubblici, ha portato la Commissione alla constatazione dei limiti «oggetti-

vi» della capacità di incidenza degli stessi servizi su cause di natura «strutturale», relative cioè alle modalità concrete con cui si estrinsecano l'organizzazione del lavoro ed i rapporti fra i lavoratori e l'organizzazione sindacale.

In proposito si è potuto constatare che in date situazioni lavorative, se pure venivano rispettate le specifiche norme di legge vigenti sull'igiene e sicurezza del lavoro, si registravano comunque gravi accadimenti infortunistici, spesso di tipo mortale.

Tali situazioni sono state più spesso registrate nel settore lavorativo delle costruzioni, ma anche in altri settori dove la produzione del bene finale o della prestazione viene conseguita attraverso forme di organizzazione del lavoro o prestazione di attività estremamente articolate e complesse.

Accanto a tale dato «strutturale» si è anche potuto constatare il grave limite della attuale legislazione prevenzionistica che non consente ai lavoratori ed alle loro rappresentanze di disporre, con tempi e modalità idonee, di informazioni sufficienti circa i rischi e le misure di prevenzione. Condizione questa che peraltro ne impedisce la necessaria educazione alla salute e i conseguenti comportamenti in sicurezza.

In particolare si evidenzia il limite grave della legislazione specifica, che ha sì previsto l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori dei rischi, ma non quello di pianificare la sicurezza con strumenti concreti da far conoscere e su cui addestrare preventivamente gli operatori interessati.

Tali limiti sono riscontrabili non solo nella legislazione italiana ma, in forme diverse, anche in quella di altri Paesi europei.

Da ciò hanno preso le mosse le recenti direttive comunitarie per «l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramen-

to della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

Esse rappresentano senz'altro un punto di svolta di grande rilievo per la legislazione in materia di prevenzione, soprattutto perchè estendono a tutte le attività produttive l'obbligo della pianificazione della sicurezza, già prevista per aziende e lavorazioni particolari, quali quelle con rischio di incidenti rilevanti.

Il presente disegno di legge nasce quindi dalla esigenza di dare risposta adeguata alle cause più «strutturali» che sono all'origine del grave fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

Esso contiene la volontà di andare oltre istituti normativi esistenti, pure importanti, quali quelli contenuti nell'articolo 2087 del codice civile, nei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 303, ma anche nell'articolo 9 della stessa legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei diritti dei lavoratori).

Per le problematiche di igiene e sicurezza del lavoro si vuole costituire una sorta di «carta dei diritti» dei lavoratori.

L'insieme delle norme contenute nel presente disegno di legge vuole altresì mettere in atto istituti che, nel concreto svolgersi dell'attività lavorativa, favoriscano una attività di promozione della salute e non soltanto una tutela od il mero controllo delle norme specifiche di legge.

Gli aspetti più rilevanti della presente proposta riguardano: i diritti alla sicurezza e all'igiene; i diritti di partecipazione e controllo; i diritti di informazione e formazione.

L'insieme dei diritti all'igiene e sicurezza si sostanzia nella riconferma di istituti esistenti nella attuale legislazione. Fra di essi sono da segnalare quelli relativi alla predisposizione di tutte le misure di prevenzione consentite dallo sviluppo della tecnica. Di rilievo risulta quanto previsto in relazione all'esposizione ad agenti chimici e fisici. Nel pieno rispetto del concetto di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, la problematica dei valori limite dei fattori inquinanti viene risolta individuando in essi solo indicatori di soglie di rischio da

cui intraprendere specifiche e più pregnanti azioni preventive.

Ulteriore elemento da sottolineare è quello relativo alle modalità di adozione dei mezzi personali di protezione; tali mezzi si potranno adottare ad integrazione delle altre misure di prevenzione ma dovranno avere caratteristiche di adattabilità tali da consentire lo svolgimento del lavoro senza arrecare rischi o situazioni di disagio.

Fra i diritti di partecipazione e controllo emergono come nuovi istituti la riunione periodica per l'igiene e sicurezza del lavoro e la creazione del delegato all'igiene e sicurezza.

La riunione periodica si pone come occasione di discussione fra le parti aziendali circa le misure di igiene e sicurezza del lavoro ed in generale per gli effetti che sulla salute dei lavoratori possono derivare dalla evoluzione della organizzazione del lavoro.

Il delegato all'igiene e sicurezza, espressione diretta dei lavoratori, rappresenta uno sviluppo essenziale delle figure destinate a giocare un ruolo rilevante sulle dinamiche aziendali. L'istituzione del delegato rappresenta un indubbio, decisivo sviluppo delle garanzie per l'igiene e sicurezza del lavoro anche in riferimento a quanto previsto dalla stessa direttiva 391/89/CEE del 12 giugno 1989.

Ancora fra i diritti di partecipazione e controllo va segnalata la possibilità del lavoratore di sospendere la propria prestazione quando constatati un pericolo grave, senza per questo subire pregiudizio alcuno.

Fra i diritti di informazione e formazione di rilievo vi è quello relativo alla conoscenza e all'esame del piano aziendale per l'igiene e sicurezza. Si tratta di una norma che, in forma decisa, sviluppa quanto contenuto nella attuale legislazione, in particolare nell'articolo 2087 del codice civile e nei decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956.

Si istituisce cioè l'obbligo del datore di lavoro alla pianificazione dell'igiene e sicurezza lavorativa facendone partecipare il lavoratore con diverse modalità: in primo

luogo attraverso una preventiva informazione e discussione; successivamente attraverso specifiche attività di formazione e addestramento.

Il piano di igiene e sicurezza aziendale è uno strumento previsto dalla citata direttiva CEE del 12 giugno 1989. Con la presente legge si è inteso estrinsecarne il valore fondamentale per favorire la pianificazione della sicurezza e della igiene del lavoro e una adeguata informazione e formazione dei lavoratori quale presupposto irrinunciabile per lo sviluppo della partecipazione.

Infine occorre sottolineare l'importanza di quanto contenuto nel presente disegno di legge relativamente al campo di applicazione. Esso viene esteso a tutti i settori lavorativi pubblici e privati: le norme riguardano tutti i lavoratori, compresi i tirocinanti e gli apprendisti con la sola esclusione di attività particolari del pubblico impiego quali i servizi di pronto intervento, di difesa e di emergenza delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile.

Nelle more dei lavori della Commissione, contrassegnati da numerose e ripetute audizioni delle parti sociali (che hanno dato alla stesura del testo un diretto contributo, frutto di concrete esperienze) è intervenuto il decreto legislativo 15 agosto 1991,

n. 277, che dà attuazione alle direttive CEE emanate in materia.

L'approvazione del decreto da parte del Governo ha dato luogo alle note polemiche, che hanno indotto numerosi senatori e deputati di tutti i Gruppi parlamentari a presentare due analoghi disegni di legge nei due rami del Parlamento (atto Senato n. 3011; atto Camera n. 6003), diretti a far sì che l'adeguamento dell'Italia alle direttive comunitarie non rappresenti un arretramento rispetto alla normativa italiana già vigente, contraddicendo così lo spirito e la lettera delle stesse direttive CEE.

Il testo che la 11<sup>a</sup> Commissione presenta all'Assemblea per il disegno di legge in esame tiene conto di queste iniziative parlamentari e del decreto legislativo n. 277 del 1991 che vi ha dato origine. Esso è quindi finalizzato ad armonizzare la nostra legislazione alle direttive europee nel rispetto della nostra specifica tradizione giuridica.

L'approvazione del disegno di legge, che l'11<sup>a</sup> Commissione raccomanda vivamente all'Assemblea, rappresenta un progresso decisivo sul terreno della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che riflette la maturità del nostro Paese nel campo delle relazioni industriali e della interazione tra strutture pubbliche e autonomia delle parti sociali.

TOTH, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

26 giugno 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

**sui disegni di legge nn. 2153 e 2154**

10 luglio 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime, sul disegno di legge n. 2153, parere favorevole, mentre condiziona, sul disegno di legge n. 2154, il proprio parere favorevole alla soppressione degli articoli 52, 53, 120, 150 e 152 trattandosi di norme comportanti maggiori oneri senza la relativa copertura, ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LAMA ED ALTRI

—

## Art. 1.

*(Diritti alla sicurezza e all'igiene del lavoro)*

1. I lavoratori hanno il diritto alla garanzia della loro integrità psico-fisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il lavoro deve essere organizzato con la messa in atto di tutti i mezzi e le misure che la tecnica consente di utilizzare al fine di garantire l'igiene e la sicurezza.

3. Il lavoratore ha diritto ad un controllo sanitario, sia generico che specifico in relazione alla particolarità della sua attività, prima dell'assunzione, periodicamente durante la prestazione lavorativa e su sua richiesta.

4. Il lavoratore ha diritto a non essere esposto a sostanze nocive. I valori limite dei fattori inquinanti vanno intesi solo quali indicatori di soglie di rischio, allo scopo di intraprendere azioni specifiche di prevenzione rapportate all'entità dei danni ipotizzabili per i lavoratori esposti.

5. Quando i rischi non possono essere sufficientemente evitabili mediante l'adozione di mezzi tecnici di protezione collettiva oppure di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, i lavoratori hanno diritto di essere dotati di strumenti di protezione individuali idonei.

6. Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto di svolgere mansioni che non le esponano a fatica fisica, ad agenti nocivi di qualsiasi natura ed a posizioni di lavoro fisse.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Diritti all'igiene e alla sicurezza del lavoro)*

1. *Identico.*

2. Il lavoro deve essere organizzato con la messa in atto di tutti i mezzi e le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessari a garantire le finalità di cui al comma 1.

3. *Identico.*

4. Il lavoratore ha diritto a non essere esposto a sostanze nocive. I valori limite dei fattori inquinanti, fissati nelle leggi, nei regolamenti e nei contratti collettivi, devono essere intesi come indicatori delle soglie di rischio ai fini dell'adozione di specifiche misure di prevenzione, rapportate ai danni ipotizzabili per i lavoratori esposti.

5. *Identico.*

6. Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto di svolgere mansioni che non le esponano a fatica fisica, ad agenti nocivi e a posizioni di lavoro fisse che risultino pregiudizievoli per la loro salute e per l'esito positivo della gravidanza.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 2.

*(Diritti di partecipazione e controllo)*

1. I lavoratori, direttamente e tramite proprie rappresentanze, hanno il diritto di controllare le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, nonché l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali.

Art. 3.

*(Riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro)*

1. In tutte le aziende si svolge annualmente una apposita riunione per l'igiene e la sicurezza del lavoro. Ad essa partecipano le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i rappresentanti dei datori di lavoro, i delegati alla sicurezza e, su richiesta di una delle parti, i servizi sanitari e di sicurezza aziendali, rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione, esperti esterni.

2. Le finalità da perseguire con lo svolgimento della riunione periodica sono le seguenti:

- a) valutare la situazione dei rischi lavorativi nell'azienda;
- b) esaminare il piano di igiene e sicurezza aziendale;
- c) proporre le eventuali misure integrative necessarie a tale piano;
- d) proporre le misure di sicurezza e igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio segnalate;
- e) verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e la loro efficacia;
- f) verificare l'attuazione delle prescrizioni delle autorità competenti;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

*(Diritti di partecipazione e controllo)*

1. I lavoratori, direttamente o tramite le proprie rappresentanze o il delegato all'igiene e alla sicurezza di cui all'articolo 4, hanno diritto, all'interno del luogo di lavoro ove svolgono le loro mansioni, di controllare le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, nonché l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 3.

*(Riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro)*

1. In tutte le aziende con oltre quindici lavoratori dipendenti si svolge annualmente un'apposita riunione per l'igiene e la sicurezza del lavoro. Ad essa partecipano le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i rappresentanti dei datori di lavoro, i delegati all'igiene e alla sicurezza di cui all'articolo 4 e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, i rappresentanti dei servizi sanitari e di sicurezza aziendali, dei servizi pubblici di prevenzione, esperti esterni.

2. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) esaminare il piano aziendale di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 6 e proporre le eventuali misure integrative;
- c) proporre le misure di igiene e di sicurezza necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio segnalate;
- d) *identica;*
- e) *identica;*

(Segue: Testo dei proponenti)

g) concordare il piano di formazione e di addestramento del personale, nonchè verificarne l'attuazione e l'efficacia;

h) valutare i piani di emergenza interna predisposti dall'azienda, nonchè la idoneità dei mezzi di prevenzione e di soccorso in caso di incidente;

i) proporre indagini e ricerche specifiche per i rischi nuovi e non previsti dalla legislazione vigente;

l) valutare progetti di cambiamento nell'organizzazione del lavoro in occasione di modifiche ai processi produttivi e dell'adozione di nuove macchine ed impianti;

m) valutare l'idoneità dei mezzi di protezione individuali.

#### Art. 4.

*(Delegato alla sicurezza)*

1. In tutte le aziende è istituito il delegato alla igiene e sicurezza del lavoro il quale viene designato direttamente dai lavoratori, o tramite la propria rappresentanza se presente.

2. Il numero dei delegati all'igiene e sicurezza del lavoro è stabilito in sede di contrattazione fra le parti, tenendo conto della entità degli addetti e dei fattori di rischio presenti nelle diverse tipologie di aziende. In sede di contrattazione si potrà altresì stabilire che i medesimi facciano parte di uno speciale Comitato dei delegati, costituito quale organo di coordinamento interno.

3. In ogni azienda è comunque presente un delegato alla igiene e sicurezza lavorativa, che, qualora non sia eletto dai lavoratori o dalla rappresentanza sindacale aziendale, viene designato dalle organizzazioni sindacali territoriali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

f) *identica;*

g) *identica;*

h) proporre indagini e ricerche specifiche per i rischi nuovi e per quelli non previsti dalla legislazione vigente;

i) valutare, sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza, i progetti di cambiamento nell'organizzazione del lavoro in occasione di modifiche ai processi produttivi e dell'adozione di nuove macchine ed impianti;

l) *identica.*

#### Art. 4.

*(Delegato all'igiene e alla sicurezza)*

1. In tutte le aziende con lavoratori dipendenti è istituito il delegato all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

2. Il numero e le modalità di designazione o di elezione dei delegati, il tempo e gli strumenti operativi necessari all'espletamento del mandato, le modalità e i contenuti della loro formazione, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, tenendo conto della entità degli addetti e dei fattori di rischio presenti nelle diverse tipologie di aziende.

3. Nelle aziende con più di sessanta dipendenti i delegati sono designati tra i lavoratori dell'azienda dalla rappresentanza sindacale aziendale o, in sua assenza, eletti direttamente dai dipendenti.

4. Nelle aziende fino a sessanta dipendenti, salvo quanto disposto dal comma 5, i delegati sono designati per più aziende, anche al di fuori dei dipendenti delle aziende stesse, dalle federazioni provinciali dei sindacati di settore, indipendentemente



(Segue: Testo dei proponenti)

4. Gli oneri relativi alla formazione dei delegati vengono coperti attraverso apposito fondo regolamentato dai contratti di lavoro.

5. I delegati all'igiene e sicurezza lavorativa sono preposti ai seguenti compiti:

a) verificare e vigilare sullo stato dei rischi lavorativi;

b) verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di legge riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro;

c) avvertire i lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali ed i preposti aziendali circa i rischi rilevati;

d) proporre nella riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro eventuali misure di prevenzione;

e) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. Per lo svolgimento dei predetti compiti i delegati alla sicurezza hanno la potestà di:

a) accedere a tutti i luoghi dove si svolgono le lavorazioni interessate alla propria attività di controllo;

b) accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerenti ai rischi e alle misure di prevenzione concernenti le macchine, gli impianti, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dalla presenza nelle singole aziende di iscritti ai rispettivi sindacati.

5. Qualora più imprese cooperino a qualsiasi titolo in uno stesso cantiere o in una stessa cava, o in più cantieri o cave destinati ad una stessa opera, i delegati sono designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti delle varie imprese, con competenza sull'intero cantiere o gruppo di cantieri, sentite le imprese stesse. Se non esistono rappresentanze sindacali all'interno delle suddette imprese, la designazione dei delegati è effettuata dalle federazioni provinciali dei sindacati di settore presenti nel territorio ove insistono i cantieri.

6. Gli oneri relativi alla formazione dei delegati vengono coperti attraverso apposito fondo regolamentato dai contratti collettivi di lavoro.

7. I delegati sono preposti ai seguenti compiti:

a) *identica*;

b) verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di legge o di regolamento riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro;

c) avvertire i lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali ed i responsabili dell'azienda dei rischi rilevati;

d) *identica*;

e) *identica*.

8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7 i delegati hanno la potestà di:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo dei proponenti*)

c) richiedere l'intervento degli organi amministrativi preposti alla prevenzione.

7. I delegati all'igiene e sicurezza lavorativa devono poter disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività. Essi non possono subire pregiudizio alcuno dall'espletamento dell'attività cui sono preposti. A tal fine, nei loro riguardi si applicano le norme di tutela previste per i rappresentanti sindacali dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

*(Diritto del lavoratore  
al rifiuto delle attività a rischio)*

1. Ogni lavoratore ha il diritto di sospendere la propria prestazione in presenza di rischio determinato da una violazione della normativa sulla igiene e sicurezza del lavoro, nonchè in tutti i casi di pericolo grave e imminente.

2. Di tale decisione deve immediatamente avvertire il delegato alla igiene e sicurezza, il preposto aziendale e gli organi amministrativi competenti in materia di prevenzione.

3. L'attività dovrà essere ripresa a seguito della eliminazione del rischio constatata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) richiedere l'intervento degli enti ed organi competenti in materia di prevenzione.

9. I delegati devono in ogni caso poter disporre in misura adeguata del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività secondo le modalità definite ai sensi del comma 2. Essi non possono subire pregiudizio alcuno dall'espletamento dei compiti cui sono preposti. A tal fine, nei loro riguardi si applicano le norme di tutela previste per i rappresentanti sindacali dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

10. Per le imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, i compiti di delegato possono essere affidati al rappresentante sindacale di bacino. L'esercizio dei compiti di cui al comma 7 avverrà nell'ambito delle sedi bilaterali di confronto previste dai suddetti contratti collettivi esclusivamente attraverso le organizzazioni imprenditoriali territoriali che rappresentano le aziende.

Art. 5.

*(Diritto del lavoratore  
al rifiuto delle attività a rischio)*

1. Ogni lavoratore ha il diritto di sospendere la propria prestazione in presenza di rischio determinato da una violazione della normativa sull'igiene e la sicurezza del lavoro comunque accertata dagli enti ed organi preposti alla prevenzione, nonchè in tutti i casi nei quali appare evidente, alla stregua della normale diligenza e dell'esperienza professionale, un pericolo grave, imminente ed altrimenti non eliminabile.

2. Nei casi di cui al comma 1 il lavoratore deve immediatamente avvertire il delegato all'igiene e alla sicurezza, i responsabili dell'azienda e gli enti ed organi competenti in materia di prevenzione.

3. La prestazione dovrà essere ripresa a seguito dell'eliminazione del rischio consta-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

dal lavoratore o dal delegato all'igiene e sicurezza o dagli organi preposti alla prevenzione.

4. Il lavoratore, anche tramite i propri rappresentanti sindacali, ha il diritto di richiedere l'intervento dei competenti organi amministrativi di vigilanza, quando non vengano messe in atto le misure di prevenzione concordate o previste dalle leggi.

5. Il lavoratore per l'esercizio di tali diritti non potrà subire pregiudizio alcuno.

Art. 6.

*(Diritti di informazione e formazione)*

1. I lavoratori debbono essere informati sui rischi specifici e le misure messe in atto per prevenirli, nonché sulle modalità più idonee a svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali debbono poter disporre annualmente, ed ogni qualvolta vengono introdotte modificazioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro e nel ciclo produttivo, di un piano aziendale di prevenzione dei rischi. Lo stesso piano deve essere portato a conoscenza delle autorità amministrative territorialmente competenti.

3. Il piano aziendale deve contenere la descrizione dei principali rischi esistenti nel processo produttivo, con l'indicazione delle misure adottate per prevenirli.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali dovranno poter disporre altresì delle informazioni circa le sostanze utilizzate nei processi lavorativi, le loro caratteristiche tossicologiche e gli eventuali effetti per l'uomo e l'ambiente.

5. I lavoratori addetti a lavorazioni, che espongono a rischi specifici, debbono essere debitamente formati, anche attraverso attività di addestramento pratico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tata dal lavoratore o dal delegato all'igiene e alla sicurezza o dagli enti ed organi competenti in materia di prevenzione.

4. Il lavoratore, anche tramite i propri rappresentanti sindacali, ha il diritto di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza, quando non vengano messe in atto le misure di prevenzione concordate o previste dalle leggi.

5. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 4 il lavoratore non dovrà subire pregiudizio alcuno.

Art. 6.

*(Diritti di informazione e formazione e piano aziendale di prevenzione dei rischi)*

1. *Identico.*

2. Le rappresentanze sindacali aziendali debbono poter disporre annualmente, almeno quindici giorni prima della riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro ed ogni qualvolta vengono introdotte modificazioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro e nel ciclo produttivo, di un piano aziendale di prevenzione dei rischi. Lo stesso piano deve essere portato a conoscenza degli enti ed organi territorialmente competenti in materia.

3. Il piano di cui al comma 2 deve contenere la descrizione dei principali rischi esistenti nel processo produttivo, con l'indicazione delle misure adottate per prevenirli.

4. *Identico.*

5. I lavoratori addetti a lavorazioni che espongono a rischi specifici debbono essere debitamente preparati, anche attraverso attività di addestramento pratico, nei modi

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

6. Il piano di formazione deve far parte del piano annuale di prevenzione dell'azienda.

7. L'attività di formazione e addestramento dei lavoratori deve essere comunque effettuata in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) di un trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro;
- d) dell'introduzione di una nuova tecnologia.

8. L'attività di cui al comma 7 deve essere specificatamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulla mansione da svolgere.

Art. 7.

(*Repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro*)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla presente normativa, si applicano, previo ricorso dei lavoratori interessati o delle organizzazioni sindacali del luogo, le proce-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previsti da un piano di formazione che costituisca parte integrante del piano di cui al comma 2.

6. *Identico.*

7. L'attività di formazione e addestramento di cui al comma 6 deve essere specificatamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulla mansione da svolgere.

8. Entro trenta giorni dalla conclusione della riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro, l'azienda rielabora il piano di cui al comma 2 sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione stessa, motivando tecnicamente il loro eventuale mancato accoglimento.

Art. 7.

(*Contrattazione collettiva*)

1. Nel rispetto dei principi della presente legge, in sede di contrattazione collettiva possono essere definite le modalità di attuazione delle disposizioni della legge stessa.

Art. 8.

(*Repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro*)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, si applicano, su ricorso dei lavoratori interessati o delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, le

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

dure d'urgenza e le sanzioni previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8.

(*Ambito di applicazione*)

1. L'ambito di applicazione della presente legge non si estende ai servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate, della polizia e della protezione civile, e ad altre attività del pubblico impiego la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le sanzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge.

Art. 9.

(*Medico competente*)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) *medico competente*: un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette. Lo schema di convenzione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, sentiti gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali dei medici e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Art. 10.

(*Ambito di applicazione*)

1. La presente legge non si applica ai servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate e delle Forze di polizia, alle attività di protezione civile e ad altre attività della pubblica Amministrazione la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo.